

Art. 59, comma 2, lett. g), CCNL 2022-2024

La disposizione in oggetto stabilisce l'obbligo di far transitare nella parte variabile del fondo per le risorse decentrate ogni compenso che viene devoluto ai dipendenti sulla base di specifiche norme di legge.

La casistica in oggetto è quindi varia e può evolversi in relazione all'eventuale emanazione di nuove norme che stabiliscano compensi aggiuntivi per i dipendenti; vediamo comunque di seguito le principali attuali casistiche che disciplinano la fattispecie.

Si precisa che:

- le risorse derivanti dall'applicazione delle citate fonti legislative confluiscono (art. 67, comma 3, lett.c) del CCNL 21.05.2018) in quelle destinate al finanziamento della contrattazione integrative, nel rispetto sempre dei vincoli concernente sia la finalizzazione delle stesse sia la sfera dei dipendenti destinatari;*
- tali risorse hanno natura variabile, conseguentemente, non possono essere in nessun caso conservate o confermate tra quelle destinate alla contrattazione decentrata integrativa dell'anno successivo a quello in cui si sono rese disponibili per lo svolgimento nel corso dello stesso delle attività connesse;*
- alla luce di quanto sopra detto, appare evidente che non è in alcun modo possibile l'utilizzo delle stesse risorse, che risultino eventualmente non utilizzate, per incrementare quelle destinate alla produttività generale e per finanziare, anche solo parzialmente, altre tipologie di compensi o di indennità o di istituti concernenti personale diverso da quello espressamente individuato dal legislatore.*